

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI	
R.G.D. Numero	Data
924	01/07/2024
<i>Registro di Settore N. 314</i>	



# COMUNE DI TAURIANOVA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

-----

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA WELFARE AREA WELFARE

<b>OGGETTO:</b>	<b>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025. APPROVAZIONE BOZZA AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA.</b>
-----------------	---

Il Responsabile del Procedimento, ex art. 5, c. 1 e 2, della legge n° 241/1990, è:  <b><u>Saverio N. Latella</u></b>
--

Il giorno lunedì 01 luglio 2024,

**PREMESSO** che, questo Comune, per il nuovo anno scolastico 2024/2025 deve provvedere a garantire il servizio trasporto scolastico per i bambini, scolari e studenti residenti nel territorio comunale che frequentano le locali scuole materne, elementari e medie;

### Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27.02.2024, con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio di previsione 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 02.04.2024 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione n. 83 del 21/05/2024 con la quale la Giunta comunale ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) del Comune di Taurianova per il triennio 2024/2026;

**DATO ATTO** che l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 63/2017, prevede che *“Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico”*;

**ATTESO** che l'art. 2 del medesimo decreto legislativo prevede che *“Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, programmano gli interventi per il sostegno al diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti al fine di fornire, su tutto il territorio nazionale, i seguenti servizi: a) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità (...)”*;

**RICHIAMATO** il D.M. 31 dicembre 1983, emanato dal Ministero dell’Interno di concerto con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 1983, n. 131, ha definito le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale con un’elencazione da considerarsi non esaustiva né tassativa, ma comprendente unicamente i servizi più diffusi nell’insieme dei Comuni;

**VISTO** il recente parere della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti n. 46/2019 dove è stato enunciato il principio che *“il servizio di trasporto pubblico scolastico (scuolabus) deve avere a fondamento una adeguata copertura finanziaria necessariamente riconducibile alla quota di partecipazione diretta da parte degli utenti, quota la quale, nel rispetto del rapporto di corrispondenza tra costi e ricavi, non può non essere finalizzata ad assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio”*;

**PRESO ATTO**, quindi, che la Sezione ribadisce il principio secondo cui il trasporto scolastico è un servizio pubblico, ma non potendo essere classificato tra quelli a domanda individuale, non possono allo stesso reputarsi applicabili i conseguenti vincoli normativi e finanziari che caratterizzano i servizi pubblici a domanda individuale, espressamente individuati dal menzionato D.M. n. 131/1983;

**DATO ATTO** che, per l’anzidetta ragione, il servizio di scuolabus deve essere erogato a fronte del versamento di una quota di partecipazione diretta degli utenti e che, per la sua natura di servizio, comporta che siano definite le tariffe a copertura dei costi, secondo quanto stabilito dall’art. 117 del Tuel;

**EVIDENZIATO** che, in altri pareri, la Corte dei Conti si è espressa in modo diverso, ad es. la sez. Campania n. 222/2017, pur avendo chiarito la natura di servizio pubblico pleno iure del servizio di trasporto scolastico, conclude affermando il principio che *“nell’erogazione del servizio, gli enti: dovranno motivare, a pena di illegittimità, l’eventuale gratuità del servizio in funzione di un interesse pubblico”*, essendo, comunque, tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni dell’art.117 TUEL in materia di coperture;

**ACCERTATO** che le tariffe applicate nell’ultimo anno scolastico hanno assicurato la prevista copertura finanziaria posta a carico degli utenti;

**RITENUTO** opportuno, pertanto, confermare per il prossimo anno scolastico 2024/2025 le tariffe vigenti al fine di assicurare anche per il corrente esercizio finanziario il previsto equilibrio di bilancio;

**VISTA** la Delibera di G. C. n. 167 del 04.11.2022 con la quale si definiscono le tariffe per il servizio indicato in oggetto, dando mandato al Responsabile del 3° Settore – Area Welfare, per l’adozione degli atti di gestione necessari e conseguenti l’adozione della stessa;

**VISTA** la bozza di Avviso Pubblico e il modello di domanda allegato al presente atto determinativo che ne costituiscono parte integrale e sostanziale;

**VISTO:**

- il D.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5.3.2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.lgs. 33/2013 e l'art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

**VERIFICATA E ATTESTATA** la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

**ATTESO CHE** in merito all'adozione del presente atto non sussistono situazioni di incompatibilità né condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016;

**VISTO** il Regolamento di contabilità dell'Ente;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

### **DETERMINA**

Per i motivi di cui in premessa, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **di approvare** la bozza di Avviso Pubblico e il modello di domanda allegato al presente atto determinativo che ne costituiscono parte integrale e sostanziale;
2. **di pubblicare** successivamente il suddetto Avviso e il modello di domanda nei canali istituzionali dell'Ente;
3. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
4. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto non sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
5. **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
6. **di trasmettere** il presente atto all'Ufficio di Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio e l'inserimento nella raccolta generale.

Il Funzionario Responsabile dell'Area  
Saverio Nicola Latella / ArubaPEC S.p.A.

*Atto firmato Digitalmente,  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm. e ii.*

